CAMERA DEI DEPUTATI N. 2776-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore: **BARBERA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

Presentato il 5 aprile 1985

Approvazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, di modifiche agli articoli 8, quarto comma, e 36 dello Statuto della regione Toscana

Presentata alla Presidenza il 16 maggio 1985

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Consiglio regionale della Toscana, con deliberazione n. 794 del 27 novembre 1984, con la maggioranza prevista dagli articoli 123, secondo comma, della Costituzione e 83, primo comma, dello Statuto, ha deliberato di modificare gli articoli 8, quarto comma, e 36 dello Statuto della regione stessa, approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 343.

L'articolo 8, comma quarto, dello Statuto della regione Toscana regola la durata dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Nel testo attuale è previsto che esso permanga in carica per l'intera legislatura.

Il nuovo testo della norma è il seguente: « L'ufficio di presidenza rimane in carica trenta mesi. I suoi componenti sono rieleggibili. Al rinnovo dell'ufficio di presidenza il Consiglio provvede nella prima seduta successiva alla scadenza dei trenta mesi che decorrono dalla data della prima riunione del Consiglio regionale. Il Consiglio procede ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 ».

Può notarsi che, dove non è rimessa al regolamento del Consiglio regionale (articolo 25, comma sesto, Statuto Campania), la durata in carica dell'ufficio di presidenza è dagli statuti stabilita in un anno (articolo 12, comma quinto, Statuto Basilicata; articolo 8, comma quinto, Statuto Lazio; articolo 34, comma terzo, Statuto Umbria) o in trenta mesi (ad esempio, articolo 7, comma quinto, Statuto Calabria; articolo 12, comma quinto, Statuto Marche), mentre il sistema ora abbandonato dalla Toscana è stato seguito dalle regioni Abruzzi (articolo 19, ultimo comma, Statuto), Lombardia (articolo 10, comma quinto, Statuto) e Puglia (articolo 26, comma settimo, Statuto).

L'articolo 36 dello Statuto Toscana disciplina la composizione della giunta regionale. Nel testo attuale è previsto che essa è composta dal presidente e da un numero di componenti non inferiore a un decimo e non superiore a un quinto dei consiglieri assegnati alla regione (e cioè, atteso che il Consiglio regionale della Toscana è composto di cinquanta membri, da non meno di cinque e da non più di dieci componenti).

Il nuovo testo della norma è il seguente: « La giunta è composta dal presidente e da un numero di componenti non inferiore a sei e non superiore a dodici ».

Può notarsi che il sistema di commisurare il numero dei componenti della giunta a quello dei consiglieri assegnati alla regione, derivato dall'articolo 26 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 – la cui efficacia è venuta meno in base al disposto dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1084 – era stato seguito, oltre che dalla Toscana, dalla regione Campania (articolo 32 Statuto). Sul punto, gli statuti prevedono norme che stabiliscono per i componenti della giunta un numero fisso (articolo 38 Statuto Abruzzi; articolo 32, comma secondo, Statuto Basilicata; articolo 39 Statuto Puglia; articolo 46 Statuto Umbria), norme che ne stabiliscono unicamente il numero massimo (articolo 37 Statuto Liguria; articolo 20, comma primo, Statuto Lazio), oppure, infine, norme come quella di cui si chiede l'approvazione, che stabiliscono un numero di componenti minimo e uno massimo (da 8 a 12; articoli 17, comma primo, Statuto Calabria e 25, comma primo, Statuto Emilia-Romagna).

Ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, il Parlamento non può entrare nel merito delle modifiche statutarie, ma solo verificare la loro compatibilità con la Costituzione e la loro « armonia » con le leggi dello Stato.

Tali modifiche non contrastano né con norme della Costituzione né – dopo le citate modifiche alla legge del 10 febbraio 1953, n. 62 – incidono su materie coperte da legge dello Stato. Si propone pertanto alla Camera l'approvazione delle stesse.

BARBERA, *Relatore.*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ARTICOLO UNICO.	ARTICOLO UNICO.
Sono approvate, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione e nel testo allegato alla presente legge, le modifiche degli articoli 8, comma quarto, e 36 dello Statuto della regione Toscana, approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 343.	*Identico.*

ALLEGATO

1. Il quarto comma dell'articolo 8 dello Statuto è modificato come segue:

« L'Ufficio di Presidenza rimane in carica trenta mesi. I suoi componenti sono rieleggibili.

Al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza il Consiglio provvede nella prima seduta successiva alla scadenza dei trenta mesi che decorrono dalla data della prima riunione del Consiglio regionale.

Il Consiglio procede ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 ».

Il nuovo articolo 8 dello Statuto risulta il seguente:

Ufficio di Presidenza.

« L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vice presidenti e da due Segretari.

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

All'elezione dei due Vice presidenti e dei due Segretari si procede con due votazioni separate a scrutinio segreto. Ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

L'Ufficio di Presidenza rimane in carica trenta mesi. I suoi componenti sono rieleggibili.

Al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza il Consiglio provvede nella prima seduta successiva alla scadenza dei trenta mesi che decorrono dalla data della prima riunione del Consiglio regionale.

Il Consiglio procede ai sensi del terzo comma dell'articolo 7.

L'Ufficio di Presidenza garantisce il rispetto delle norme del Regolamento, tutela le prerogative e assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri e la funzione delle minoranze. Cura l'insediamento e il funzionamento delle Commissioni, mantiene i rapporti con queste e con i gruppi consiliari ed esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento ».

2. L'articolo 36 dello Statuto è modificato come segue:

Numero dei componenti la Giunta.

« La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a sei e non superiore a dodici ».

STATUTO DELLA REGIONE TOSCANA

(Modifiche all'articolo 8, quarto comma, e all'articolo 36)

DELIBERAZIONE APPROVATA CON APPELLO NOMINALE DAL CONSIGLIO REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1984

Con il seguente risultato:

Presenti n. 40

Assenti n. 10

Votanti n. 40

Maggioranza *ex* articolo 123 della Costituzione, n. 26

Hanno risposto sì 38

Hanno risposto no 0

Hanno risposto mi astengo 2

RELAZIONE

Egregi consiglieri,

la mozione approvata dal Consiglio regionale della Toscana il 19 giugno 1984 relativa agli assetti istituzionali, statutari e regolamentari della Regione Toscana proponeva come utile una riflessione su alcune specifiche norme che non incidendo sulla ispirazione di fondo dello Statuto della Regione Toscana di fatto determinano differenze fra gli assetti della nostra regione e di esperienze maggiormente diffuse nelle altre che non sembrano sufficientemente giustificate.

In particolare la mozione ha considerato utile sottoporre ad attenta riflessione degli organi consiliari competenti quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 8 dello Statuto, dovendosi valutare l'opportunità di fissare il periodo di durata in carica dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio in 30 mesi e non più in una intera legislatura.

Sempre nel suddetto documento veniva considerato opportuno anche una revisione di quanto previsto dall'articolo 36 dello Statuto relativamente al numero dei componenti della Giunta regionale.

Infatti la generale tendenza delle Regioni a fissare il numero dei componenti della Giunta nella quota massima che era prevista nelle leggi-quadro dello Stato sembra possa rispondere ad effettive esigenze organizzative, per soddisfare le quali sembrerebbe opportuno che tale eventualità fosse prevista anche dallo Statuto toscano.

In adempimento delle indicazioni sopra ricordate, i sottoscritti consiglieri regionali membri dell'Ufficio di Presidenza in carica si permettono di sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale la allegata proposta di deliberazione diretta a modificare il quarto comma dell'articolo 8 dello Statuto e dell'articolo 36 del medesimo.

Per quanto riguarda il quarto comma dell'articolo 8 dello Statuto basta solo ricordare che l'ipotesi proposta nel dispositivo della deliberazione tende a marcare anche proceduralmente la rilevanza politica del rinnovo dell'Ufficio di Presidenza. Ove venga accolta essa comporta la modifica dell'ultimo comma dell'articolo 2 e dell'articolo 11 del Regolamento.

Per quanto riguarda la modifica proposta all'articolo 36 vale la pena di ricordare soltanto che il numero minimo ed il numero massimo indicati (6 e 12) sono ricavati dal testo dell'articolo 26 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ancorché non più vigente.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1984
Presidenza del Vicepresidente Loretta Montemaggi.

Deliberazione n. 794 concernente: Statuto della Regione Toscana - Modifiche all'articolo 8, quarto comma, e all'articolo 36

omissis

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Toscana approvato ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione con legge n. 343 del 22 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 14 giugno 1971, n. 148;

VISTA la mozione approvata dal Consiglio regionale il 19 giugno 1984;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere in esecuzione della suddetta mozione alle modifiche dell'articolo 8 quarto comma dello Statuto e dell'articolo 36 dello stesso;

DELIBERA

1. il quarto comma dell'articolo 8 dello Statuto è modificato come segue:

« L'Ufficio di Presidenza rimane in carica trenta mesi. I suoi componenti sono rieleggibili.

Al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza il Consiglio provvede nella prima seduta successiva alla scadenza dei trenta mesi che decorrono dalla data della prima riunione del Consiglio regionale.

Il Consiglio procede ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 ».

per cui il nuovo articolo 8 dello Statuto risulta il seguente:

Ufficio di Presidenza.

« L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vice presidenti e da due Segretari.

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

All'elezione dei due Vice presidenti e dei due Segretari si procede con due votazioni separate a scrutinio segreto. Ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

L'Ufficio di Presidenza rimane in carica trenta mesi. I suoi componenti sono rieleggibili.

Al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza il Consiglio provvede nella prima seduta successiva alla scadenza dei trenta mesi che decorrono dalla data della prima riunione del Consiglio regionale.

Il Consiglio procede ai sensi del terzo comma dell'articolo 7.

L'Ufficio di Presidenza garantisce il rispetto delle norme del Regolamento, tutela le prerogative e assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri e la funzione delle minoranze. Cura l'insediamento e il funzionamento delle Commissioni, mantiene i rapporti con queste e con i gruppi consiliari ed esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento ».

2. L'articolo 36 dello Statuto è modificato come segue:

Numero dei componenti la Giunta.

« La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a sei e non superiore a dodici ».

3. Il presente estratto del Processo verbale è inviato al Parlamento della Repubblica per gli adempimenti di cui al secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione secondo le modalità di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

IL CONSIGLIO APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 123 della Costituzione.

Il Presidente — Loretta Montemaggi

Il Segretario — Graziano Palandri